
Emanuele Artuso
Dottore commercialista
e Revisore legale
Ordine di Padova

emanuele.artuso@gmail.com
artuso@studiobogoni.it

Profili dichiarativi del trust

Imposte dirette

Padova, 17 giugno 2019

Il trust...in pillole

Tema della serata: imposte dirette (no approfondimento su profili civilistici o di imposizione indiretta).

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, finalizzato a separare dal patrimonio di un soggetto («settlor/disponente») alcuni specifici beni, incanalati al perseguimento di particolari interessi e/o a favore di determinati beneficiari (negozio unilaterale + uno o più atti dispositivi).

L'effetto più rilevante prodotto dall'istituzione di un trust è rappresentato dalla «segregazione patrimoniale» dei beni del disponente, in virtù della quale i beni collocati in trust costituiscono un patrimonio autonomo, separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del trustee, di talché essi non possono essere escussi dai debitori del trustee, né da quelli del disponente.

Tali beni vengono affidati ad una persona («trustee») o ad una società professionale («trust company»), costituendo così un patrimonio segregato, che provvede a gestirli secondo le disposizioni contenute nell'atto istitutivo del Trust → dual ownership

L'istituto è solo «riconosciuto» in Italia, per cui la legge applicabile va selezionata volontariamente dal disponente nell'ambito delle giurisdizioni che ammettono e disciplinano in modo specifico il trust (ad esempio l'Inghilterra, il Jersey, ecc.).

Pur non potendo contrastare le disposizioni in tema di successione legittima, il Trust consente di eseguire il programma individuato nell'atto istitutivo anche in epoca successiva all'apertura della successione del disponente, garantendo quindi il mantenimento della continuità dell'impresa ed il mantenimento del patrimonio.

Il trust...in pillole

Sul piano civilistico, nell'ordinamento italiano non vi è nessuna legge interna che regola il trust. Supplisce, in tal senso, la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata senza riserva dalla l. 16 ottobre 1989, n. 364 ed in vigore dal 1° gennaio 1992.

Sul piano tributario, il primo tentativo di dirimere la materia si è avuto solo mediante la l. 27 dicembre 2006, n. 296:

- da un lato, ha annoverato i trust tra i soggetti passivi dell'Ires, inserendoli nelle lett. b), c), d) dell'art. 73, c. 1, d.P.R. n. 917/1986 (da ora anche TUIR);
- dall'altro, ha introdotto alcune presunzioni di residenza in Italia dei trust istituiti all'estero.

Queste ultime disposizioni si combinano, quali regole speciali appositamente dedicate ai trust, con le regole generali già esistenti per la universalità dei soggetti passivi d'imposta.

Temi aperti e soluzioni ondivaghe riguardano sia le imposte dirette (oggi affrontate) sia le imposte indirette (oggi non affrontate; in ogni caso, cfr. recentissima Cassazione 11402/2019).

Trust: la soggettività passiva ai fini delle imposte dirette

Indefettibili questioni preliminari ai profili dichiarativi: soggettività, residenza, commercialità

Norme su soggettività e residenza: (i) generali, art. 73, c. 1; 73, c. 3; 73, c. 5bis; (ii) specifiche, ritagliate per i trust: 73, c. 2; 73, c. 3, u.p.

Soggettività: mediante le modifiche all'art. 73, c. 1, lett. b), c), d), è stata riconosciuta ai trust, ai fini dell'imposta riguardante le società, gli enti commerciali e non commerciali, un'autonoma soggettività tributaria (ancor meglio, appare corretto parlare di "soggettività tributaria condizionata").

Infatti, l'art. 73, c. 2, secondo periodo, TUIR, prevede **due** principali categorie di trust:

- trust aventi beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi (quindi, prescindendo dall'effettiva distribuzione), in proporzione alla quota di partecipazione indicata nell'atto costitutivo o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (c.d. trust "**trasparenti**").

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che per "beneficiario individuato" deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una **capacità contributiva attuale**. Pertanto, è necessario che il beneficiario (i) non solo sia puntualmente individuato, (ii) ma anche che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella porzione di reddito che gli viene ascritta (così, circ. Ag. Entr. 6 agosto 2007, n. 48/E; ris. 5 novembre 2008, n. 425/E; circ. Ag. Entr. 27 dicembre 2010, n. 61/E).

- trust privi di beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust (c.d. trust "**opachi**").

In specie, ai trust di tale tipo viene attribuita soggettività tributaria quali enti privati di tipo commerciale o non commerciale, in funzione dell'oggetto principale della propria attività.

NB possibili trust misti

Trust: la soggettività passiva

In altri termini:

- (i) è assoggettato ad imposizione personale (per trasparenza) il beneficiario che sia puntualmente individuato e che sia titolare del diritto di assegnazione immediata del reddito di periodo (non occorrendo, invece, il concreto esercizio di tale diritto);
- (ii) in tutti gli altri casi, si ricade nell'imposizione secondo gli schemi dell'Ires.

Vale peraltro precisare che il predetto intervento sull'art. 73, TUIR, ha comportato, collateralmente, due ulteriori modifiche legislative di coordinamento:

- i) l'art. 44, c. 1, lett. g sexies), TUIR, prevede che i redditi imputati al beneficiario siano qualificati come redditi di capitale;
- ii) l'art. 13, d.P.R. n. 600/1973, dispone l'obbligo della tenuta delle scritture contabili anche per i trust, siano essi esercenti attività commerciale o meno. In quest'ultimo caso con le stesse modalità previste per gli enti non commerciali (vale a dire, la redazione di un rendiconto economico e finanziario).

Trust: la residenza (disposizioni generali)

Altro profilo di rilievo riguarda la residenza dei trust (quale criterio di collegamento ai fini impositivi): rilevano norme generali (applicabili a tutti i soggetti Ires, quindi anche ai trust), nonché norme speciali (rivolte solo ai trust).

Norme: generali (73, c. 3; 73, c. 5 bis); speciale (73, c. 3, u. p.).

In via di principio, la residenza del trust è individuabile in base ai criteri generali fissati per determinare la residenza dei soggetti di cui all'art. 73 del TUIR.

Secondo l'art. **73, c. 3, TUIR**, un soggetto Ires si considera residente in Italia al verificarsi, alternativamente, di una delle seguenti condizioni per la maggior parte del periodo di imposta:

- sede legale nel territorio dello Stato (dovendosi intendere quella fissata nell'atto costitutivo o nello statuto);
- sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato (dovendosi intendere quella da cui provengono gli impulsi volitivi inerenti l'attività di gestione dell'ente);
- oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello Stato (dovendosi intendere come attività economica prevalentemente e concretamente esercitata per conseguire lo scopo sociale).

Trust: la residenza (disposizioni generali)

In concreto, difficoltà applicative ai trust di questa disciplina generale...

In ogni caso, così come evidenziato anche dall'Amministrazione finanziaria (cfr. ad esempio r.m. 30 ottobre 2008, n. 409), ai fini della corretta identificazione dell'effettivo luogo di residenza dell'ente societario dovranno essere valorizzati “gli aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie, in luogo di quelli formali, in conformità al principio del “substance over form” utilizzato in campo internazionale”.

Insomma: è necessario un approccio sostanziale, che valorizzi gli elementi fattuali (cfr. circ. Ag. Entr. 6 agosto 2007, n. 48/E).

Di norma i criteri di collegamento sono la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale.

Il primo di essi (la sede dell'amministrazione) risulta utile per i trust che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un'apposita struttura organizzativa (dipendenti, locali, eccetera). In mancanza, la sede dell'amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee.

Il secondo criterio (l'oggetto principale) è strettamente legato alla tipologia di trust. Ad esempio, se l'oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l'individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.

Trust: la residenza (disposizioni generali)

Sul piano delle disposizioni generali in tema di residenza, applicabili ai trust, si deve ricordare anche la presunzione (generale) di residenza dettata dall'art. **73, c. 5bis**, TUIR, introdotta dal d.l. n. 223/2006, che secondo l'Amministrazione finanziaria è applicabile, ove compatibile, anche ai trust ed in particolare a quelli istituiti o comunque residenti in Paesi compresi nella white list, per i quali non trova applicazione la specifica presunzione di residenza di cui all'art. 73, c. 3, u.p. (circ. Ag. Entr. 6 agosto 2007, n. 48/E).

Questa presunzione è latrice di una chiara finalità antielusiva, in quanto volta a favorire l'Amministrazione finanziaria nel provare la c.d. “esterovestizione”, fenomeno che interessa soggetti giuridici formalmente stranieri ma la cui residenza fiscale viene ricondotta in Italia allorché ricorrano elementi sostanziali forti e qualificati di collegamento con il territorio italiano. Normalmente (ma non necessariamente) è posta in essere al fine di beneficiare di un regime fiscale più favorevole rispetto a quello del Paese di effettivo radicamento → un tempo, significative difficoltà dell'Amministrazione finanziaria in termini di **prova**.

«Riqualificazione» che comporta, all'evidenza, l'obbligo per il soggetto straniero di presentare la dichiarazione (compreso l'assolvimento degli obblighi di monitoraggio) e di tassare i propri redditi in Italia (a prescindere dal luogo in cui questi redditi siano stati prodotti).

Trust: la residenza (disposizioni generali)

L'art. 73, c. 5bis, TUIR introduce una presunzione legale relativa sulla residenza delle società holding che detengono partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, c. 1, cod. civ., in società o enti commerciali residenti.

In specie, salvo prova contraria, si considera in Italia la sede dell'amministrazione di società/enti formalmente esteri (che per l'effetto si presumono quindi residenti in Italia), che detengono partecipazioni di controllo in altri soggetti Ires se alternativamente:

i) a loro volta, sono controllati, anche indirettamente e sempre ai sensi dell'art. 2359, c. 1, cod. civ., da soggetti residenti in Italia (incluse le persone fisiche) → profilo partecipativo;

ii) oppure, sono amministrati da organi costituiti prevalentemente da soggetti residenti in Italia → profilo gestorio.

Trust: la residenza (disposizioni speciali)

Scendendo sul piano particolare: oltre alle regole generali sin qui illustrate, **l'art. 73, c. 3**, TUIR, siccome modificato dalla l. n. 296/2006, introduce due presunzioni di residenza in Italia appositamente dedicate ai trust:

- i) Si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto, istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, quando almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia (elemento soggettivo rilevante: beneficiari/disponenti → struttura a «sandwich») → residenza del disponente: va valutata all'atto di disposizione
- ii) Si considerano residenti in Italia i trust istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisce a favore del trust la proprietà di un bene immobile o di diritti reali immobiliari ovvero costituisce a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti (elemento oggettivo rilevante: bene).

Come riconosciuto dalla circ. Ag. Entr. 6 agosto 2007, n. 48/E, anche queste presunzioni hanno evidente finalità antielusiva/antiabuso, in quanto volte ad osteggiare costruzioni di puro artificio, ossia trust formalmente “esteri” ma sostanzialmente “domestici”, collocati in Paesi diversi dall'Italia, con i quali non è attuabile lo scambio di informazioni.

Sempre in base alla circ. Ag. Entr. 6 agosto 2007, n. 48/E, ambedue le presunzioni, malgrado rechino una diversa formulazione letterale (infatti, solo la prima contiene l'inciso “salvo prova contraria”), devono intendersi come presunzioni legali relative.

Trust: la giurisprudenza in tema di residenza

Infine, per meglio comprendere i termini della problematica, giova sintetizzare l'orientamento giurisprudenziale formatosi intorno al tema della residenza e quindi intorno all'art. 73, c. 3, TUIR.

La giurisprudenza di legittimità, sotto varie latitudini, identifica la sede dell'amministrazione con il centro dal quale promanano gli impulsi decisionali, di conduzione strategica dell'ente societario (Cass. Pen., Sez. III, n. 17299/2014, ma anche Cass. Civ., Sez. Lav., 7037/04, 6021/09 e Cass. Civ., Sez. V, 23 ottobre 2013, n. 24007).

Volendo pertanto riepilogare gli elementi «strutturali» dell' «effective place of management», secondo la giurisprudenza domestica:

- 1) le decisioni degli organi gestori e di indirizzo della società con sede sociale all'estero devono essere assunte nel territorio di elezione, nel senso che ivi devono essere convocati e svolti (ed opportunamente documentati) i consigli di amministrazione e le assemblee dei soci;
- 2) sempre nel territorio estero di elezione dovranno stabilmente risiedere i soggetti investiti dei concreti poteri gestori e, comunque, nel territorio estero dovranno essere spesi i poteri di rappresentanza dell'ente (conclusione dei contratti, intrattenimento della corrispondenza commerciale, ecc.), ad opera dei legali rappresentanti e dei procuratori;

Trust: la giurisprudenza in tema di residenza

- 3) la società estera dovrà disporre di risorse materiali (locali, strutture, mezzi e beni materiali) e personali idonee (per numero e competenze) allo svolgimento del proprio business ed adeguate all'espletamento delle funzioni amministrative e gestorie che ordinariamente si richiedono in relazione agli obblighi imposti dalla normativa locale, al tipo societario prescelto e alle caratteristiche del business esercitato;
- 4) la società estera deve sviluppare un'attività non solo coerente con l'oggetto sociale stabilito nello statuto ed economicamente apprezzabile, ma anche «cartolarmente» certificabile, attraverso i normali flussi documentali che ne caratterizzano l'operatività.

Commercialità del trust

Per l'individuazione della natura commerciale dell'attività svolta: occorre fare riferimento all'art. 55 TUIR ("esercizio di imprese commerciali" - attività indicate nell'art. 2195 c.c.).

Nel caso di trust che detiene partecipazioni, senza effettuare una effettiva attività di direzione e coordinamento, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta ad una istanza di interpello resa in data 26 novembre 2003, ha - indirettamente - chiarito che tale trust deve qualificarsi alla stregua di un ente non commerciale.

Nella risoluzione 18/2003, poi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che un'attività limitata alla mera intestazione di attività finanziarie e al godimento degli eventuali frutti da esse prodotti non originava un reddito riconducibile ad una attività commerciale.

Più recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato quale "ente commerciale" un trust al quale i disponenti avevano trasferito somme di denaro per l'acquisto di partecipazioni, e il cui atto istitutivo prevedeva che "le parti hanno ritenuto di iniziare ad operare congiuntamente e temporaneamente nel settore radiotelevisivo ed in altre aree delle telecomunicazioni e (...) il trustee dovrà aver cura di studiare ed individuare le possibilità offerte dal mercato per entrare nel settore delle telecomunicazioni anche mediante l'acquisizione di operatori professionali".

Movendo da ciò, l'Agenzia ha ritenuto che il trust fosse stato costituito con lo specifico scopo di intraprendere una più complessa attività che implicava una organizzazione in forma d'impresa. Tuttavia, non è stata compiuta alcuna osservazione in merito al tipo di organizzazione in concreto riscontrabile, né a quale tipologia di attività (o di servizi) fosse astrattamente riconducibile quella concretamente svolta del trust (cfr. risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008).

Determinazione del reddito (commercialità)

In definitiva, la determinazione del reddito:

- per un trust residente: le conseguenze della sua qualificazione quale ente commerciale consistono, in concreto, nella attrazione al regime del reddito di impresa di tutti i proventi conseguiti dall'ente.
- per un trust ente non commerciale residente: assume invece rilievo quanto previsto dagli artt. 143 e ss.TUIR. Più in particolare, il reddito complessivo dell'ente si determina in base alle regole applicabili alle singole categorie reddituali (art. 6 TUIR), espungendo da tale importo, in quanto già tassati o da agevolare, i redditi soggetti a ritenuta di imposta (o ad imposta sostitutiva).

Determinazione del reddito (residenza)

Criterio di individuazione e determinazione dei redditi del trust da imputare per trasparenza ai beneficiari:

- trust residenti: applicabilità delle disposizioni relative al reddito degli enti commerciali e non commerciali residenti in Italia
- trust non residenti: applicabilità degli art. 151 e 153 TUIR, che prevedono che il reddito complessivo degli enti non residenti (commerciali e non commerciali) è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Conseguenze in tema di imputazione del reddito ai beneficiari (es. trust non residente con beneficiari individuati residenti: il reddito da imputare ai beneficiari residenti sarebbe solo quello di fonte italiana)

Tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee

La qualificazione del reddito per i beneficiari

Come detto, il reddito imputato ai beneficiari si considera reddito di capitale: art. 44, comma 1, lett. gsexies) TUIR; la qualificazione prescinde dalla natura del reddito percepito da parte del trust

Modalità di tassazione:

- su tale fattispecie di reddito di capitale non è prevista un'imposizione sostitutiva e quindi la tassazione può avvenire unicamente mediante l'applicazione delle aliquote progressive in dichiarazione dei redditi del beneficiario
- vale principio di competenza, non cassa (l'effettiva manifestazione numeraria sarà irrilevante);
- non vi è nemmeno l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto prevista dall'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/73, in quanto non si verifica la materiale corresponsione del reddito dal parte del trustee (che di conseguenza, ove residente, non è tenuto ad agire nella veste di sostituto d'imposta)

Trust e monitoraggio fiscale / RW

Secondo l'art. 4, comma 1, d.l. n. 167/1990, le persone fisiche residenti che nel periodo di imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi (quadro RW).

Il tema del titolare effettivo → la norma oggi prevede che «Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni» → significative intersezioni tra normativa antiriciclaggio e regole RW per la definizione di «beneficiario effettivo»(cfr. in specie circ. Ag. Entr. 23 dicembre 2013, n. 38/E).

Trust residenti «genuini» (= non interposti) → direttamente tenuti all'obbligo RW

NB Trust trasparenti residenti → obblighi RW ricadono sul trust se il beneficiario individuato **non** è titolare effettivo; se il beneficiario individuato **è** titolare effettivo, lo stesso deve assolvere RW indicando il valore delle attività estere e la percentuale di patrimonio allo stesso riconducibile (se sussistono titolari effettivi residenti per l'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è esonerato da RW).

Con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all'estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio.

Il beneficiario di un trust estero che non è “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile.

Trust e monitoraggio fiscale / RW (l'interposizione)

Posto che l'obbligo di compilazione del modulo RW nella dichiarazione dei redditi è a carico delle persone fisiche, degli enti non commerciali, delle società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia (anche per presunzione di legge), nella prassi granitica dell'Agenzia delle Entrate è stato sostenuto che l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste in capo al contribuente anche nel caso in cui le attività finanziarie e/o patrimoniali estere sono possedute dallo stesso per il **tramite di un soggetto interposto** (si vedano successive slides).

Infatti, come affermato ad es., dalla circ. n. 38/2013, l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust (**sia esso residente sia esso non residente**). Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Trust: la prospettiva dell'Amministrazione finanziaria (l'interposizione)

Nel corso del tempo, con varie pronunce l'Agenzia delle Entrate (ad esempio: circ. Ag. Entr. 4 dicembre 2001, n. 99/E; ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E; circ. Ag. Entr. 6 agosto 2007, n. 48/E; circ. Ag. Entr. 10 ottobre 2009, n. 43/E; circ. Ag. Entr. 27 dicembre 2010, n. 61/E; circ. Ag. Entr. 23 dicembre 2013, n. 38/E) ha affermato che, ai fini tributari, non vengono riconosciuti validi (= si assumono interposti) i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi.

In altre parole, **l'interposizione deve ritenersi integrata se il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto (o anche solo in parte) in capo al disponente residente in Italia e ciò emerge non soltanto dall'atto istitutivo del trust ma anche da elementi fattuali; in sostanza, non si verifica il reale spossessamento del disponente.** Pertanto, al disponente devono essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.

Trust: la prospettiva dell'Amministrazione finanziaria (l'interposizione)

L'Amministrazione finanziaria ha quindi classificato inesistenti, in quanto interposte, le seguenti tipologie di trust:

- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
 - trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
 - trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
 - trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");
- (segue...)

Trust: la prospettiva dell'Amministrazione finanziaria (l'interposizione)

(segue) per effetto di questa impostazione, come si evince dalle predette pronunce, l'Agenzia delle Entrate ha reputato inesistenti, in quanto interposte, le seguenti tipologie di trust:

- trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
- trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
- trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
- ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Trust: conclusioni concrete

Caso: il disponente che si riserva «arbitrariamente», a piacere ed in qualsiasi tempo, la facoltà di revocare il trust, come regolarsi?

Si consideri che (i) il disponente è residente in Italia, (ii) il beneficiario è residente in Italia, (iii) il Paese di istituzione del trust rientrava fra quelli «non collaborativi», ne consegue che erano in astratto integrate tutte le condizioni previste dalla presunzione di cui all'art. 73, c. 3, secondo periodo, TUIR.

Stante la nota, rigorosa impostazione così assunta dall'Amministrazione finanziaria, fin quando il disponente era in vita, egli stesso ha adempiuto agli obblighi dichiarativi afferenti il trust, incluso quello relativo al monitoraggio fiscale.

A seguito della morte del disponente, cosa accade?

Nel caso del trust in questione (i) c'è un beneficiario individuato (ii) il predetto beneficiario è però privo di un diritto incondizionato all'apprensione dei redditi del trust, non parendo quindi integrati i criteri che l'Amministrazione ha indicato nel corso del tempo per inquadrare il beneficiario come soggetto passivo.

Trust: conclusioni concrete

Pertanto, appare ragionevole adempiere agli obblighi dichiarativi come se il trust fosse residente in Italia e fosse quindi esso stesso soggetto passivo d'imposta (in quanto trust opaco).

Ciò comporta – cfr., ad esempio, la circ. Ag. Entr. 6 agosto 2007, n. 48/E – che il trust attivi un proprio codice fiscale in Italia e, solo laddove eserciti attività commerciale, di una propria partita iva.

Se non svolge attività commerciale, il trust non dovrà redigere e conservare le scritture contabili, dovendo «solamente» predisporre il rendiconto annuale economico e finanziario (cfr., ad esempio, ris. Ag. Entr. 16 dicembre 2011, n. 126/E).

Insomma, non svolgendo attività commerciale, il trust risulta assimilabile agli enti non commerciali, di talché dovrà: i) munirsi di un proprio codice fiscale italiano; ii) assolvere gli obblighi dichiarativi (ivi compreso il monitoraggio fiscale) in Italia. In specie, dovrà presentare il Modello Unico per gli enti non commerciali; iii) redigere il rendiconto annuale economico e finanziario, proprio degli enti non commerciali.